## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Nicoletta SPELGATTI

## IL DIRIGENTE ROGANTE Massimo BALESTRA

\_\_\_\_\_

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

\_\_\_\_\_



Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 30 novembre 2018

In Aosta, il giorno trenta (30) del mese di novembre dell'anno duemiladiciotto con inizio alle ore otto e quarantasette minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

### LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Nicoletta SPELGATTI

e gli Assessori

Elso GERANDIN - Vice-Presidente Stefano AGGRAVI Claudio RESTANO Paolo SAMMARITANI

Si fa menzione che le funzioni di Assessore alla sanità, salute, politiche sociali e formazione e di Assessore alle opere pubbliche, territorio ed edilizia residenziale pubblica sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1534** OGGETTO:

APPROVAZIONE DI DISPOSIZIONI APPLICATIVE E DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI AL CAPO II DELLA L.R. 4/2004 (INTERVENTI PER LO SVILUPPO ALPINISTICO ED ESCURSIONISTICO E DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI GESTORE DI RIFUGIO ALPINO. MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 26 APRILE 1993, N. 21 E 29 MAGGIO 1996, N. 11).

#### LA GIUNTA REGIONALE

- a) richiamata la legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11);
- b) richiamata la legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016), che all'articolo 12, comma 1, lettera g), ha disposto la sospensione delle agevolazioni previste dalla l.r. 4/2004;
- c) richiamato inoltre l'articolo 25 della l.r. 21/2017 che, nel modificare il predetto articolo 12, comma 1, lettera g) della l.r. 18/2013, ha riattivato l'applicazione delle agevolazioni di cui alla l.r. 4/2004 limitatamente alle iniziative di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della medesima l.r. 4/2004 che si rendono necessarie per garantire l'agibilità delle strutture, con riferimento alle sole spese di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), d) e f), demandando alla Giunta Regionale l'approvazione dei criteri e delle modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui trattasi;
- d) ravvisata la necessità di approvare le disposizioni applicative e la disciplina dei procedimenti finalizzati alla concessione dei contributi previsti dal Capo II della l.r. 4/2004, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera g) della l.r. 18/2013, come modificato dall'articolo 25, comma 1, della l.r. 21/2017;
- e) richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 1952 del 5 ottobre 2012, recante "Indirizzi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici necessari al fine del contenimento della spesa per il rispetto del patto di stabilità";
- f) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1853, in data 28 dicembre 2017, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con decorrenza 17 settembre 2018, con deliberazione della Giunta regionale n. 1111 in data 14 settembre 2018;
- g) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura enti e professioni turistiche dell'Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- h) su proposta dell'Assessore regionale al turismo, sport, commercio e trasporti, Claudio Restano;
- i) ad unanimità di voti favorevoli,

### DELIBERA

1) di approvare le disposizioni applicative e la disciplina dei procedimenti finalizzati alla concessione dei contributi previsti al Capo II della l.r. 4/2004, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera g), della l.r. 18/2013, come modificato dall'articolo 25, comma 1, della l.r. 21/2017, di cui all'allegato alla presente deliberazione e della stessa facente parte integrante e sostanziale;

- 2) di disporre, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della l.r. 4/2004, la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- 3) di dare atto che la concessione dei contributi in oggetto trova copertura sugli stanziamenti previsti sui capitoli n. U0021043/ U0021044/ U0021045/ U0021046 del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2018/2020 che presenta la necessaria disponibilità.

§

DISPOSIZIONI APPLICATIVE E DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI AL CAPO II DELLA L.R. 4/2004 (INTERVENTI PER LO SVILUPPO ALPINISTICO ED ESCURSIONISTICO E DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI GESTORE DI RIFUGIO ALPINO. MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 26 APRILE 1993, N. 21 E 29 MAGGIO 1996, N. 11), DA ULTIMO MODIFICATA CON L.R. 33/2011 E CON L.R. 21/2017.

# Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente atto reca le disposizioni applicative e la disciplina dei procedimenti finalizzati alla concessione dei contributi previsti dal Capo II della l.r. 4/2004, in applicazione dell' art. 25, comma 1 della l.r. 21/2017, per iniziative necessarie a garantire l'agibilità di rifugi alpini o bivacchi, di cui alla sez. I della l.r. 4/2004, esistenti sul territorio regionale.

# Art. 2 (Soggetti beneficiari)

- 1. Possono beneficiare delle agevolazioni della l.r. 4/2004 i seguenti soggetti:
  - i proprietari delle strutture interessate;
  - coloro i quali realizzino l'iniziativa su immobili di proprietà o nella disponibilità di terzi, purché al momento dell'erogazione dell'agevolazione abbiano acquisito la proprietà o il diritto di superficie della struttura e dei relativi impianti;
  - i gestori delle strutture interessate, a ciò specificatamente autorizzati dai proprietari.

# Art. 3 (Iniziative ammissibili a contributo)

1. Sono ammesse ad agevolazione le iniziative riguardanti la ristrutturazione, l'adeguamento normativo (anche mediante ampliamento), la manutenzione straordinaria di strutture esistenti, la sostituzione per obsolescenza di apparecchiature e altri beni indispensabili al mantenimento in esercizio delle strutture medesime, a livello tecnico e impiantistico, il trasporto dei materiali e le necessarie spese tecniche accessorie.

#### 2. A tal fine si considerano:

a) ristrutturazione e manutenzione straordinaria di strutture esistenti, le iniziative aventi le corrispondenti caratteristiche secondo quanto previsto dalla normativa edilizia vigente; ai fini della presente disciplina, gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono assimilati a quelli di ristrutturazione ovvero di manutenzione straordinaria secondo le caratteristiche dell'iniziativa;

- b) adeguamento normativo (anche con ampliamento strumentale ad ottemperare alle prescrizioni normative), l'intervento destinato ad adeguare le strutture e gli impianti a prescrizioni imposte dalla normativa vigente;
- 3. Per i rifugi/bivacchi posizionati solo parzialmente in territorio valdostano, i contributi sono concessi in proporzione alla porzione di struttura insistente in Valle d'Aosta.
- 4. Ai sensi degli articoli 4, comma 6, della 1.r. 4/2004, le agevolazioni concesse devono riferirsi ad iniziative avviate successivamente alla data di presentazione della relativa domanda di contributo. A tal fine si considera la data apposta sulla documentazione di spesa (fatture) presentata dal beneficiario ai fini della relativa liquidazione. Qualora la documentazione di spesa sia suddivisa in una pluralità di documenti di spesa, recanti date diverse, si considera la data apposta sul documento di spesa di data anteriore.

# Art. 4 (Intensità delle agevolazioni)

- 1. Le agevolazioni sono concesse mediante contributi in conto capitale nei limiti massimi di intensità stabiliti dall'art.4 della 1.r. 4/2004, ridotti di 10 punti percentuali ai sensi della d.g.r. 1952 del 05/10/2012.
- 2. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 avviene nel rispetto dei limiti derivanti dagli stanziamenti iscritti nel bilancio e del principio della competenza finanziaria ai sensi dell'art.72 comma 2 della l.r. 30/2009.

# Art 5 (Presentazione delle domande)

- 1. Le domande di contributo relative ad interventi a sostegno degli investimenti di cui all'articolo 3 sono presentate alla struttura regionale cui spetta la competenza dell'applicazione della l.r. 4/2004, di seguito denominata struttura competente, sulla base dei modelli predisposti dalla struttura medesima.
- 2. Le domande debbono essere presentate, in competente bollo corredate della seguente documentazione:
  - a) per le iniziative che comportano la realizzazione di opere edili:
    - 1) elaborati grafici a livello di progettazione definitiva in scala 1:100 completa di tutti gli elaborati (piante, prospetti, sezioni e particolari costruttivi) debitamente quotati, con l'indicazione delle superfici dei singoli vani e della loro specifica destinazione;
    - 2) computo metrico estimativo dettagliato, redatto sulla base delle voci descrittive ed entro i limiti degli importi stabiliti dall'elenco prezzi di cui all'articolo 42 della 1.r. 12/1996 e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominato Elenco prezzi, suddiviso per categorie e relative voci, atto a determinare esattamente costi e quantità dell'intervento da realizzare e nel quale dovranno essere evidenziati gli eventuali interventi da effettuare in economia diretta, l'analisi dei prezzi nei casi indicati all'articolo 8, nonché le variazioni prezzi da applicarsi secondo quanto stabilito all'articolo 8, comma 1, lettera a);

- 3) relazione tecnica contenente tutti gli elementi relativi alla localizzazione, alla tipologia e alle caratteristiche dell'intervento proposto (con indicazione dei tempi complessivi per la realizzazione dell'opera) e corredata di apposita documentazione fotografica;
- 4) limitatamente alla messa in sicurezza di strutture relazione geologica attestante la situazione di dissesto o pericolo per rischio idrogeologico delle strutture interessate;
- 5) prospetto riassuntivo delle voci di spesa, redatto sulla base del modello predisposto dalla struttura competente;
- 6) limitatamente alle iniziative concernenti la ristrutturazione di rifugi esistenti, dichiarazione sostitutiva attestante l'avvenuto rilascio di parere favorevole da parte della Commissione edilizia del Comune competente, ove previsto;
- 7) cronoprogramma dettagliato di spesa;
- 8) limitatamente agli interventi strutturali che comprendono il deposito di denuncia/scheda informativa di cui all'articolo 7, comma 3, della l.r. 23/2012, copia degli elaborati grafici e di calcolo;

## b) dichiarazione di impegno:

- a. ad accettare ogni eventuale controllo sull'effettiva destinazione dell'agevolazione da concedere o concessa, sulla congruità del valore della spesa e sul rispetto degli obblighi di cui alla l.r. 4/2004 e al presente provvedimento, nonché a fornire, a detti fini, dati, notizie, informazioni e ogni altra documentazione utile:
- b. a comunicare alla struttura competente le date di inizio e di ultimazione delle opere oggetto della domanda;
- c. a mantenere la destinazione dichiarata e a non cedere o alienare i beni agevolati, separatamente dalla struttura, per i periodi indicati dall'articolo 15, comma 3, della l.r. 4/2004;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante eventuali agevolazioni di cui il richiedente abbia già beneficiato o intenda beneficiare per la medesima iniziativa.
- 3. Il progetto, la relazione tecnica, il computo metrico estimativo, redatti e sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, devono essere sottoscritti anche dal soggetto richiedente. Nei casi di iniziative caratterizzate da particolare semplicità e rientranti nell'attività edilizia libera, la documentazione di cui al comma 2, lettera a), numeri 1) e 2) può essere sostituita da una relazione descrittiva dell'intervento, sottoscritta dal solo beneficiario, corredata del prospetto riassuntivo delle voci di spesa e degli eventuali preventivi di spesa o analisi dei prezzi, nei casi previsti dal presente articolo.

- 4. Ad integrazione della documentazione di cui ai commi precedenti, la struttura competente potrà richiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuta necessaria ai fini istruttori per la concessione dei contributi.
- 5. Le domande di agevolazione devono essere presentate prima dell'avvio dei lavori e/o degli investimenti mobiliari.
- 6. Nei casi di comproprietà degli immobili interessati dall'iniziativa, la domanda è presentata da un solo soggetto, sulla base di delega scritta rilasciata dagli altri comproprietari.

# Art. 6 (Spese ammissibili)

- 1. Con riferimento alle spese di cui all'articolo 3, sono ammissibili le sole spese contemplate all'articolo 3, comma 3, lettere a,d ed f.
- 2. Le spese relative alla sostituzione/adeguamento di impianti tecnici esistenti sono computate nell'ambito delle spese per opere edili.
- 3. Le spese di cui ai commi 2 e 3, ai fini della loro ammissibilità a contributo, devono in ogni caso risultare coerenti con la tipologia della struttura cui sono destinate.
- 4. Le spese concernenti la manutenzione straordinaria, da parte del beneficiario, delle opere di urbanizzazione (allacciamenti, condotte, ecc.) sono ammesse limitatamente a quelle realizzate nell'ambito del mappale su cui insiste la struttura.
- 5. I limiti massimi di spesa ammissibile a contributo sono applicati con riferimento all'insieme delle iniziative che formano oggetto di domanda.

#### Art. 7

(Determinazione dell'importo di spesa ammissibile a contributo)

- 1. L'importo delle spese ammissibili a contributo è determinato come segue:
  - a) **lavori, opere edili e impianti tecnici**: la spesa ammissibile è determinata entro i limiti fissati dall'Elenco prezzi, con applicazione delle Variazioni prezzi ivi previste. Per i lavori da eseguire a quote superiori ai 2.500 metri s.l.m. le maggiorazioni previste dal'Elenco prezzi, riferite alle altitudini superiori ai 2.000 metri, sono ulteriormente incrementate moltiplicandone il valore per i seguenti coefficienti:
    - a. 1,3, per lavori da eseguire fino a quota 3.000 metri;
    - b. 1,8, per lavori da eseguire a quota superiore ai 3.000 metri.

Per le voci non contemplate nell'Elenco prezzi, la spesa ammissibile è determinata sulla base di analisi prezzi prodotta dal richiedente, corredata di preventivi di spesa. Si fa comunque riferimento all'Elenco prezzi per le voci assimilabili per tipologia a quelle ivi elencate, a prescindere dalle caratteristiche di lavorazione e/o di materiale impiegato;

b) progettazione, direzione lavori, collaudi e spese relative all'adempimento degli obblighi concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro: sono riconosciute

ammissibili le spese di progettazione, direzione lavori e collaudi di opere edili ed impianti, nonché quelle relative all'adempimento degli obblighi concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, nel limite complessivo del 10% della spesa ammissibile per la realizzazione dell'iniziativa alla quale le medesime spese si riferiscono;

- c) acquisti di nuove apparecchiature funzionali all'esercizio della struttura: la spesa viene determinata sulla base dei relativi preventivi di spesa presentati dal richiedente.
- d) **trasporti:** la spesa ammissibile viene determinata sulla base dei relativi preventivi di spesa presentati dal richiedente, entro i limiti fissati dall'Elenco prezzi.
- 3. A calcolo ultimato, si ammette un incremento pari al 5% dell'importo complessivo, da addebitare agli imprevisti e/o a eventuali maggiori lavori.
- 4. L'istruttoria definisce il rapporto finanziabile per ciascuna domanda, inteso come un numero compreso fra 0 e 1 che rappresenta il rapporto fra la spesa ammessa ad agevolazione e il preventivo di spesa complessivo presentato e riferito all'iniziativa agevolata, ad uso della successiva fase di liquidazione dei contributi.
- 5. L'Elenco prezzi considerato ai fini della determinazione della spesa è quello vigente al momento della scadenza della data di presentazione delle domande.

# Art. 8 (*Istruttoria*)

1. La struttura competente prende in carico la domanda presentata e provvede ad avviare l'istruttoria a partire dalla data di protocollazione della domanda medesima.

#### 2. L'istruttoria consiste:

- a) nella verifica di ammissibilità della domanda presentata, secondo le disposizioni di cui alla l.r. 4/2004 e al presente atto;
- b) nella valutazione dell'iniziativa che forma oggetto della domanda di contributo ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo, secondo i criteri di cui ai commi successivi;
- c) nella determinazione della spesa massima ammissibile a contributo;
- d) nella determinazione dell'importo del contributo massimo concedibile.
- 3. Nell'ipotesi di domande incomplete o irregolari, la struttura competente provvede a richiedere la documentazione integrativa con le modalità di cui all'articolo 16 della l.r. 19/2007, assegnando al richiedente un termine, non inferiore a 10 giorni. In assenza di riscontro nei tempi richiesti, la struttura competente determina l'inammissibilità della domanda.
- 4. Al termine dell'istruttoria e comunque entro 90 giorni dall'avvio della medesima, la struttura competente provvede a verificare sulla base dell'importo massimo

concedibile e del cronoprogramma di spesa, la disponibilità del Bilancio regionale relativo al triennio di competenza che consenta la prenotazione di spesa, in coerenza del medesimo cronoprogramma.

- 5. Le iniziative che, pur ammissibili a contributo, non ottengono il finanziamento per insufficienza di risorse a Bilancio saranno prese in conto a partire dal primo esercizio finanziario successivo che ne garantirà il finanziamento.
- 6. La struttura competente provvede a comunicare al richiedente la fine del procedimento con le relative risultanze.
- 7. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili, si provvede alla formazione di apposita graduatoria delle iniziative ammissibili.
- 8. La graduatoria delle iniziative riguardanti rifugi e bivacchi è formata applicando i seguenti criteri:

Descrizione	P.ti
1. Adeguamento normativo (anche mediante ampliamento) di strutture esistenti	10
derivante da specifiche prescrizioni imposte dalle Autorità competenti.	
2. Messa in sicurezza di strutture esistenti, nei casi di cui all'articolo 3, comma 3,	10
lettera d) della legge.	
3. Manutenzione straordinaria derivante da fatti imprevedibili.	10
4. Adeguamento, sostituzione e manutenzione straordinaria di sistemi e impianti di	8
trattamento in loco di rifiuti e/o acque reflue.	8
5.Ristrutturazione totale o parziale di strutture esistenti.	
6.Altri interventi di Manutenzione straordinaria o di adeguamento normativo	8
7. Slittamento nella graduatoria dell'anno successivo	2

9. Le iniziative non finanziate in un esercizio finanziario sono inserite automaticamente nella graduatoria dell'anno successivo, salva rinuncia del richiedente, con attribuzione del punteggio spettante maggiorato del punteggio di cui al comma 8 (numero 7). Analogamente si procede nei confronti dell'ultima iniziativa utilmente collocata nella graduatoria, per la parte eventualmente non finanziabile nell'anno considerato. In tutti i predetti casi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 6, e 8, comma 5 (anteriorità della domanda rispetto alla data di avvio dell'iniziativa), si considera la data della domanda non utilmente collocata in graduatoria.

# Art. 9 (Concessione dei contributi)

1. Sulla base delle risultanze dell'istruttoria effettuata come descritta all'articolo 8, i contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale mediante proposta da inoltrare entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di cui al punto 6.

#### Art. 10

## (Lavori e opere edili realizzati in economia diretta)

- 1. Si intendono per lavori ed opere in economia diretta quelli realizzati, senza avvalersi dell'opera di imprese, di lavoratori autonomi o di proprio personale dipendente, direttamente:
  - a) dal beneficiario o dal coniuge, parente o affine del beneficiario, se il beneficiario è persona fisica o impresa individuale;
  - b) dai soci o associati, se il beneficiario è un ente, con o senza personalità giuridica.
- 2. I costi derivanti dall'esecuzione dei lavori e delle opere di cui al comma 1 sono ammessi ad agevolazione alle seguenti condizioni:
  - a) i costi riferiti alla manodopera sono solo quelli riguardanti prestazioni non retribuite e sono ammessi a contributo entro il limite massimo del 5 per cento dell'importo complessivo dei lavori/opere edili ammesso ad agevolazione;
  - b) i costi di cui alla lettera a) sono di norma computati "a misura", secondo i valori risultanti nell'Elenco prezzi, dai quali è dedotto il 26,5 %, riguardante gli utili di impresa e le spese generali. Nei casi di lavori o opere non computabili a misura si considerano esclusivamente le tipologie di manodopera previste dall'Elenco prezzi o a queste assimilabili;
  - c) le spese relative all'acquisto dei materiali utilizzati per i lavori in economia sono ammesse a contributo, in aggiunta ai costi di cui alla lettera b), sulla base di specifici preventivi;
  - d) i lavori in economia debbono risultare esposti nel computo metrico estimativo allegato alla domanda;
  - e) ai fini della liquidazione:
    - 1) i costi di manodopera debbono risultare dalla contabilità dei lavori effettuati;
    - 2) le spese per l'acquisto dei materiali impiegati devono essere documentate mediante presentazione delle relative fatture quietanzate o, se non quietanzate, corredate di documentazione comunque idonea a comprovare l'avvenuto pagamento del fornitore;
    - 3) la richiesta di liquidazione deve essere corredata di certificazione di regolare esecuzione dei lavori a firma di un tecnico abilitato:
    - 4) la liquidazione dei costi di manodopera avviene in unica soluzione esclusivamente i sede di erogazione a saldo del contributo concesso.

## Art. 11 (*Liquidazione dei contributi*)

- 1. La liquidazione dei contributi avviene, anche in più soluzioni, con le modalità di seguito indicate, previa realizzazione dell'iniziativa o, in caso di erogazione parziale, della parte di iniziativa realizzata.
- 2. In ogni caso, alla liquidazione dei contributi concessi si provvede in massimo 5 soluzioni.
- 3. Nel caso di iniziative riguardanti opere edili, l'erogazione del primo acconto è subordinata alla presentazione della contabilità dei lavori effettuati (1° S.A.L.), e da dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'avvenuto rilascio delle prescritte autorizzazioni all'esecuzione dei lavori, rilasciate dalle competenti autorità (concessione edilizia, SCIA, ecc.) nonché la corrispondenza fra il progetto autorizzato dal Comune e quello ammesso ad agevolazione. L'erogazione degli acconti successivi al primo è subordinata alla presentazione della contabilità dei lavori oggetto della liquidazione (S.A.L.) e dell'originale delle fatture quietanzate (in mancanza di quietanza sulla fattura è ammessa, in aggiunta alla fattura, altra documentazione comunque idonea a comprovare l'avvenuto pagamento) riferite alle spese inerenti l'erogazione dell'acconto immediatamente precedente. Nei casi in cui il beneficiario sia ente pubblico, è richiesta copia del relativo mandato di pagamento. L'erogazione a saldo può altresì essere autorizzata dalla struttura competente in mancanza delle quietanze e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento qualora il beneficiario presenti apposita fideiussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, di durata compresa tra i 6 e i 12 mesi e con validità della garanzia, limitatamente alle inadempienze del beneficiario relative al periodo di durata della polizza, per ulteriori 3 mesi. Entro la data di scadenza della fideiussione, il beneficiario dell'agevolazione dovrà trasmettere le relative fatture originali debitamente quietanzate o, in mancanza di quietanza sulle fatture, delle fatture originali e di documentazione comunque idonea a comprovare l'avvenuto pagamento. Decorso il termine suddetto, la struttura competente, a fronte di inadempimento totale o parziale, è autorizzata ad escutere la fideiussione in proporzione all'inadempimento.
- 4. Gli stati di avanzamento lavori debbono, ai fini dell'erogazione dei contributi, avere diretto riscontro con le voci del computo metrico estimativo presentato.
- 5. Il saldo del contributo, comunque non inferiore al 20% del totale, è liquidato sulla base dell'ammontare degli investimenti definitivamente effettuati e documentati su presentazione di uno stato di avanzamento finale, corredato di certificato di regolare esecuzione dei lavori e di conformità degli impianti realizzati alla normativa in vigore e al progetto autorizzato dal Comune. Qualora sia prescritto il rilascio di certificato di agibilità, il beneficiario fornisce dichiarazione sostitutiva attestante il rilascio del medesimo. La liquidazione a saldo del contributo è inoltre subordinata all'effettuazione, con esito positivo, di apposito sopralluogo da parte della struttura competente.
- 6. Nel caso di investimenti mobiliari, l'erogazione è subordinata alla presentazione dell'originale delle fatture quietanzate o, se non quietanzate, corredate di documentazione comunque idonea a comprovare il pagamento.

- 1. Per le spese di progettazione, direzione lavori e collaudi, l'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione dell'originale delle relative fatture quietanzate o, se non quietanzate, corredate di documentazione comunque idonea a comprovare il pagamento.
- 2. Su richiesta del beneficiario, è ammessa in sede di liquidazione la compensazione di maggiori spese sostenute nell'ambito di quelle ammesse ad agevolazione con le minori spese sostenute nell'ambito di altre spese parimenti ammesse ad agevolazione, con esclusione delle spese ammesse sulla base di preventivi o a titolo di spese tecniche. Non sono in ogni caso riconosciuti eventuali oneri aggiuntivi derivanti da aumento dei prezzi o dei costi esposti nel preventivo presentato.
- 3. L'importo della liquidazione in fase di acconti è determinato nel rispetto del rapporto finanziabile, come determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 3.
- 4. Ai fini della liquidazione dei contributi, la presentazione della relativa documentazione di spesa è richiesta fino alla concorrenza dell'importo di spesa ammessa ad agevolazione.
- 5. Nei casi di spese ammesse ad agevolazioni per le quali il beneficiario, successivamente alla concessione dei contributi ai sensi della 1.r. 4/2004, ottenga agevolazioni ai sensi di altri strumenti di agevolazione pubblica che ne impediscano o limitino il cumulo, e sempre che le predette spese rientrino fra quelle di cui al comma 10, il beneficiario ha facoltà di richiedere alla struttura competente il relativo stralcio e definanziamento.

#### Art. 12

(Variazioni soggettive e oggettive avvenute dopo la concessione dei contributi)

1. Nell'ipotesi di mutamento dell'identità del soggetto beneficiario, avvenuta successivamente alla concessione del contributo, l'agevolazione concessa può essere erogata a favore del soggetto subentrante. La richiesta di subentro nella titolarità dell'agevolazione deve essere inoltrata alla struttura competente, corredata della documentazione attestante le variazioni intervenute e della dichiarazione, da parte del soggetto subentrante, recante gli impegni posti a carico del beneficiario. La variazione è approvata con provvedimento del Dirigente della struttura competente.

# Art. 13 (Obbligo di apertura di rifugi)

- 1. L'obbligo di apertura al pubblico di cui all'articolo 15bis della l.r. 4/2004 non si applica al ricorrere di almeno uno dei seguenti casi, debitamente comprovati dal beneficiario:
  - a) chiusura per causa di forza maggiore;
  - b) chiusura derivante dall'esecuzione di lavori presso la struttura;
  - c) impraticabilità dei principali itinerari rispetto ai quali le strutture svolgono funzione di supporto, tali da non consentire o rendere antieconomica la gestione delle strutture.

Ş